



ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
DI REGGIO EMILIA



Prima Variante Relazione Illustrativa

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 35312/127 DEL 20/10/2014

SINDACO
LUCA VECCHI

ASSESSORE ALLA RIGENERAZIONE URBANA
E DEL TERRITORIO
Alex Pratisoli

DIRETTORE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Arch. Massimo Magnani

Equipe di progettazione Variante ZAC

Progetto Variante ZAC	Elisa Iori, Anna Pratissoli, Moreno Veronese
Gruppo di lavoro	Andrea Anceschi, Marco Bertani, Luca Dall'Aglio, Maddalena Fortelli, Gianluca Galuppo, Mirco Lanzoni, Carlotta Morini, Marina Parmiggiani, Anna Scuteri, Valeria Spinato, Mariapia Terenziani.
Percorso amministrativo	Giovanna Vellani, Claudia Bortolani, Patrizia Pancioli, Cristina Romani, Alessandra Sedezzari

Specifici approfondimenti progettuali elaborati con:

Politiche per la mobilità sostenibile	Alessandro Meggiato
Servizio Servizi di Sportello per le Imprese, il Commercio e la Tutela Ambientale	Mara Garuti, Maria Marzi
Servizio Edilizia	Lorena Belli, Daniele Bondavalli, Luca Cingi, Paolo Pellati, Daniele Pecorini

INTRODUZIONE.....	2
1. I CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	3
2. MODIFICHE CARTOGRAFICHE.....	4
2.1 INTERVENTI DI TUTELA ED INTERESSE PUBBLICO.....	4
2.1.1 Padiglione Esquirol e dipendenze – via Emilia (PRU S.LAZZARO).....	5
2.1.2 Ampliamento polo scolastico Istituto Tecnico Agrario “Zanelli” – via F.lli Rosselli.....	7
2.1.3 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB).....	9
2.1.4 Asilo Nido “Laura Terrachini”.....	11
2.1.5 Scuola di Cavazzoli, via Hiroshima.....	13
2.2 ADEGUAMENTI A SEGUITO DI PIANI ATTUATIVI APPROVATI.....	15
2.2.1 Tu 2.....	16
2.2.2 Ta 3.....	18
2.2.3 Ti 3-31.....	20
2.2.4 Ta 18.....	22
2.2.5 Ta 36.....	24
2.2.6 Ap 9.....	26
2.2.7 Ti2 15 e Ti2 16.....	28
2.2.8 Ta 46.....	30
2.2.9 Ta 16.....	32
2.3 ADEGUAMENTI A SEGUITO DI PIANI ATTUATIVI NON APPROVATI MA CON ITER AUTORIZZATIVO COMPLETATO.....	34
2.3.1 App 10/13.....	35
2.3.2 Ap 10.....	37
2.3.3 Ta 30.....	39
2.3.4 Ta 7.....	41
2.4 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E ADEGUAMENTI VARI.....	43
2.4.1 UTO-79.....	44
2.4.2 UTO 41.....	46
2.4.3 UTO 106.....	48
2.4.4 Attribuzione classificazione omogenea al complesso della latteria di Villa Sesso.....	50
2.4.5 Riconoscimento attività produttiva esistente in via dei Gonzaga.....	52
2.4.6 Coordinamento ZAC tra Reggio Emilia e Sant’Ilario.....	54
2.4.7 Adeguamento della classificazione stradale al Regolamento Viario vigente.....	56
3. MODIFICHE NORMATIVE.....	58
3.1.1 ARTICOLO 1.2.....	59
3.1.2 ARTICOLO 1.3.3.....	61
3.1.3 ARTICOLO 1.4.3.....	62
3.1.4 ARTICOLO 1.4.6.....	64
3.1.5 ARTICOLO 1.4.10.....	66
3.1.6 ARTICOLO 2.2 E 2.2.1.....	67
3.1.7 ARTICOLO 2.3.....	69
3.1.8 ARTICOLO 4.1.....	71
3.1.9 ARTICOLO 5.2.....	73
3.1.10 ARTICOLO 5.3.....	75
3.1.11 ARTICOLO 5.4.....	76
4. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DI BASE.....	77
5. ELENCO ELABORATI.....	78

INTRODUZIONE

La presente variante alla zonizzazione acustica vigente viene proposta al fine di aggiornare la rappresentazione dei limiti acustici del territorio in seguito ai processi di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi svoltisi negli ultimi anni, nonché in risposta alle nuove esigenze territoriali dovute alla realizzazione di progetti di interesse pubblico, che hanno dato origine a nuove situazioni meritevoli di tutela acustica; infine in risposta ad esigenze specifiche manifestate da parte di privati e da parte di uffici ed enti pubblici.

La Legge Quadro n. 447/95, all'art. 6, disciplina le competenze dei Comuni, tra le quali è prevista la classificazione del territorio comunale ed il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati, demandando alla disciplina regionale (Legge Regionale 15/01 all'art. 3) l'individuazione della procedura per l'approvazione della classificazione acustica e delle relative varianti; l'elaborato, corredato del preventivo parere ARPA, è adottato dal Consiglio comunale e depositato per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito è possibile presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica.

La Regione Emilia-Romagna ha altresì definito con Deliberazione della Giunta Regionale 09/10/2001, n. 2053, i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio a seconda dell'uso del suolo, della presenza di popolazione e di attività commerciali e produttive.

La Zonizzazione Acustica Comunale è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera P.G. n° 5167/70 del 05-04-2011 contestualmente al PSC. Dopo la sua approvazione sono stati approvati alcuni Piani Urbanistici Attuativi, sono stati definiti interventi pubblici meritevoli di tutela e sono stati messi in opera sistemi e processi di mitigazione acustica. Conseguentemente a questi mutamenti del territorio si è ritenuto opportuno procedere con la proposta di alcune modifiche allo strumento vigente.

L'art. 5.1 delle norme di attuazione disciplina le modalità di aggiornamento della zonizzazione acustica.

1. I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante comprende modifiche cartografiche alla tavola della zonizzazione acustica e modifiche alle relative norme.

Le **modifiche cartografiche** sono distinte in tre tipologie di modifiche, a seconda del proponente e dell'iter amministrativo che ne ha riportato la necessità.

In particolare sono stati individuati **interventi di tutela ed interesse pubblico** proposti dall'amministrazione o da privati con obiettivi di tutela di recettori sensibili di nuovo insediamento (scuole, ospedali, case di cura), di chiarimento e migliore leggibilità degli elaborati grafici, di coordinamento con le Zonizzazioni Acustiche dei comuni limitrofi.

Altra tipologia di modifiche risponde all'aggiornamento cartografico derivato dalla presentazione della documentazione relativa al processo di **approvazione dei piani urbanistici attuativi** che nella definizione degli usi interni ad i relativi comparti propongono, tra gli elaborati di Piano, la classificazione dello stato di fatto che andranno ad insediare. La possibilità di questo aggiornamento è prevista dalle Norme di Attuazione della Zonizzazione Acustica al CAPO II art. 2.1 "Piani Urbanistici Attuativi".

Infine, nel corso di validità della zonizzazione acustica, sono state presentate **richieste di variante**, da privati, o dagli uffici dell'Ente, in relazione a nuovi interventi sul territorio o alla rilevazione di errori materiali di disegno.

Per quanto riguarda le **modifiche normative**, invece, si è provveduto a rendere coerente l'impianto delle norme con le modifiche cartografiche prodotte, con i nuovi riferimenti normativi sovraordinati nel frattempo intercorsi, con riformulazioni di articoli al fine di rendere più agevole l'interpretazione e la coerenza con il resto delle disposizioni normative.


Infine, con la presente Variante si sostituisce la **base cartografica di riferimento**, in seguito al rilascio da parte della Regione Emilia Romagna del Data Base Topografico Regionale (DBTR – release 2011), che rappresenta la base dati che organizza i contenuti tipici di una cartografia topografica tecnica alle grandi scale, secondo le specifiche di contenuto definite dall'Intesa Stato Regioni Enti Locali 1998 e rispettando le regole di qualità degli standard ISO/TC211.

2. MODIFICHE CARTOGRAFICHE


2.1 INTERVENTI DI TUTELA ED INTERESSE PUBBLICO

2.1.1 Padiglione Esquirol e dipendenze - via Emilia (PRU S.LAZZARO)

Prima



Dopo



Atto di riferimento: approvato con Decreto Provinciale n. 3 del 03/02/2011.

Classificazione vigente: CLASSE I - aree particolarmente protette – UTO 171;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO 151;


Descrizione e motivazioni: il processo di attuazione del PRU San Lazzaro consentirà all'area oggetto di modifica l'uso commerciale, questo sicuramente non è contemplato nella definizione CLASSE I “... le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.” così come definita nel DPCM 14/11/1997, quindi risulta necessario stralciare tali aree dalla UTO 171 interamente in CLASSE I per includerle in una Unità Territoriale compatibile con i nuovi usi previsti.

Congruià acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una soluzione acustica che pone in classe III, compatibile con l'uso commerciale, ed in continuità con la zonizzazione acustica dei tessuti limitrofi.


Descrizione variante: la presente variante prevede l'attribuzione della CLASSE III all'area Esquirol in funzione dell'accorpamento di tali aree nella UTO 151, che in base ai calcoli condotti secondo quanto previsto dalla DGR 2053/2001 risulta classificabile di CLASSE III. Fa eccezione l'area prospiciente via Emilia Ospizio a cui viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un'area prospiciente una viabilità di tipo D (come da allegato 1 alle NTA della ZAC), come previsto all'Art. 4.1.1. “Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti” della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 “Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto” della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.1.2 Ampliamento polo scolastico Istituto Tecnico Agrario "Zanelli"– via F.lli Rosselli

Prima



Dopo



Atto di riferimento: PRG1999 VARIANTE Adottata con delibera di C.C. n. 5486/73 del 13/03/2008

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO 169;

Classificazione proposta: CLASSE I - aree particolarmente protette – UTO 26;


Descrizione e motivazioni: in seguito all'approvazione della "variante urbanistica relativa all'individuazione di attrezzature generali di interesse pubblico e servizi di quartiere" relativa all'ambito di variante "Ampliamento polo scolastico "ITA Zanelli" - Via F.lli Rosselli – Circ. 4 (Delibera del C.C. 19774/206 del 22-09-2008), il parere favorevole AUSL –ARPA, prescriveva che la classificazione acustica della zona dell'intervento dovesse essere adeguata all'destinazione d'uso finale, mediante inserimento della classe prima dell'area scolastica. Questo passaggio viene recepito solo adesso alla luce della presentazione (in data Novembre 2011) del progetto definitivo del "Nuovo Polo Scolastico" con la localizzazione esatta degli edifici scolastici, per i quali viene proposta la CLASSE I, mentre le restanti aree (viabilità, parcheggi e campi sportivi) vengono lasciati in CLASSE III, inclusi in una Unità Territoriale compatibile con i nuovi usi previsti.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto negli studi condotti nell'ambito della progettazione dell'intervento viene valutato il clima acustico dell'area che risulta essere congruo ad ospitare una Classe I.


Descrizione variante: la presente variante prevede l'attribuzione della CLASSE I all'area del nuovo edificio scolastico e la CLASSE III in funzione dell'accorpamento delle altre aree in progetto, viabilità, parcheggi e campi sportivi, nella UTO 26, che in base ai calcoli condotti secondo quanto previsto dalla DGR 2053/2001 risulta classificabile di CLASSE III. Fa eccezione l'area prospiciente via Inghilterra a cui viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un'area prospiciente una viabilità di tipo D (come da allegato 1 alle NTA della ZAC), come previsto all'Art. 4.1.1. "Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti" della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 "Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto" della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.1.3 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB)

Prima



Dopo



Atto di riferimento:

Classificazione ZAC vigente: CLASSE VI di progetto - aree esclusivamente industriali;

Classificazione proposta: CLASSE VI - aree esclusivamente industriali;


Descrizione e motivazioni: il processo di attuazione prevede la localizzazione di un polo ambientale integrato in attraverso la realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB) all'interno dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata denominata "Gavassa-Prato". Tale intervento è compatibile e configurabile come previsto dalla definizione di aree esclusivamente industriali, cioè come "aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi" così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto si tratta dell'attuazione della previsione relativa all'area senza modifiche nella classe di appartenenza.


Descrizione variante: la presente variante prevede la divisione della UTO-181 in due UTO distinte, dove alla nuova UTO sarà attribuita in modo diretto, come previsto dalla D.G.R. 2053/2001, la CLASSE VI relativa al comparto in cui verrà realizzato il polo ambientale integrato poiché considerato alla stregua di un polo industriale, mentre alla porzione della UTO-181 che non sarà attuata viene lasciata l'attuale classificazione VI di progetto.

2.1.4 Asilo Nido "Laura Terrachini"

Prima



Dopo



Atto di riferimento: parere ARPA PG RE 2012/53714 del 29/10/2012

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE I - aree particolarmente protette;


Descrizione e motivazioni: In seguito alla richiesta di revisione del Piano di Classificazione Acustica, secondo parere ARPA PG RE 2012/53714 del 29/10/2012, presentata da Ferri Ricchi Eugenio relativamente all'autorizzazione per cambio di destinazione d'uso temporaneo relativamente al progetto di un ASILO NIDO in via Pizzetti, 54.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto in sede progettuale è stato presentato uno studio acustico, dove in base alle misurazioni realizzate dal tecnico competente in acustica ambientale Elisa Crema risulta la compatibilità acustica dell'area con la Classe I, quindi l'area presenta tutte le caratteristiche per essere classificata come "Aree particolarmente protette", così come definito nel DPCM 14/11/1997 " ... aree scolastiche ...".


Descrizione variante: la presente variante prevede l'attribuzione della CLASSE I all'area della struttura scolastica, così come proposto dallo studio acustico allegato al progetto esecutivo dell'opera.

2.1.5 Scuola di Cavazzoli, via Hiroshima

Prima



Dopo



Atto di riferimento:

Classificazione ZAC vigente: CLASSE IV - aree di intensa attività umana;

Classificazione proposta: CLASSE I - aree particolarmente protette;

Descrizione e motivazioni: In seguito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del 02/04/2012 n.5 prot. 112/AC è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in loc. Cavazzoli, via Hiroshima, in zona disciplinata dal RUE come attrezzature generali e spazi collettivi. In seguito alla realizzazione del predetto intervento l'area presenta tutte le caratteristiche per rientrare nella definizione di CLASSE I “... le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.” così come definita nel DPCM 14/11/1997, quindi risulta necessario includere tale intervento in CLASSE I.


Congruià acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto in sede progettuale è stato presentato uno studio acustico che dimostra che l'area ha caratteristiche acustiche tali da rispettare i requisiti richiesti per la Classe I attraverso la messa in opera di una opportuna barriera acustica.

Descrizione variante: la presente variante prevede l'attribuzione della CLASSE I all'area della struttura scolastica, così come proposto dallo studio acustico allegato al progetto esecutivo dell'opera.


2.2 ADEGUAMENTI A SEGUITO DI PIANI ATTUATIVI APPROVATI

2.2.1 Tu 2

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 12717 del 18/07/2012

Classificazione vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto – UTO 106;

Classificazione proposta: CLASSE III - UTO 106 e CLASSE IV;


Descrizione e motivazioni: il Piano approvato prevede una suddivisione degli usi collocando a Nord, lungo la nuova viabilità di raccordo tra via Gramsci e viale Morandi, gli usi terziari e commerciali mentre a sud gli usi residenziali. Per questa suddivisione viene proposta una specificazione delle classi acustiche in classe IV per quanto riguarda la zona a nord e classe III per quanto riguarda le zone a sud del comparto. Rimangono anche le classi IV di pertinenza stradale anche relativamente alla nuova viabilità che per caratteristiche progettuali sarà compatibile con questa classe acustica.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE III – aree di tipo misto – all'area di piano in cui si prevede di collocare la residenza, mentre individua una CLASSE IV – aree di intensa attività umana – all'area che il piano prevede come commerciale-terziario. Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano Approvato.


Descrizione variante: la presente variante prevede la divisione in due classi. La CLASSE III viene attribuita alla zona del Piano a sud della nuova viabilità entro la quale si collocano gli edifici a residenza; all'area prospiciente la nuova viabilità viene invece assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un'area prospiciente una viabilità di tipo D (come da allegato 1 alle NTA della ZAC), come previsto all'Art. 4.1.1. "Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti" della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 "Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto" della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.2.2 Ta 3

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 11700 del 10/07/2012

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto– UTO-204


Descrizione e motivazioni: il piano in oggetto risulta approvato e pertanto la classificazione di progetto decade a favore della classificazione definitiva. Viene conseguentemente creata la nuova UTO 204. . Fanno eccezione le aree prospicienti alla viabilità di via Teggi e di via Pignoni a cui viene attribuita la classe acustica relativa alle strade di classe IV.

Congruità acustica: la proposta mira a recepire lo stato di attuazione aggiornato della pianificazione urbanistica e risulta coerente con quanto verificato e valutato in sede di pianificazione esecutiva.


Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione della nuova UTO204 di CLASSE III . Inoltre, all'area prospiciente la viabilità viene assegnata la CLASSE IV, come previsto all'Art. 4.1.1. "*Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti*" della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 "*Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto*" della Relazione Illustrativa della ZAC

2.2.3 Ti 3-31

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 16235 del 13/09/2011

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III – aree di tipo misto – UTO-114;


Descrizione e motivazioni: il piano Approvato prevede l'insediamento di strutture in parte terziarie-commerciali ed in parte residenziali, questi usi consentono la possibilità di confermare la classe progettuale attuale CLASSE III –aree di tipo misto – in continuità con le aree esistenti UTO-114, in modo da la maggiore omogeneità territoriale possibile.

Congruietà acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta la conferma della CLASSE III all'intera area di piano ad eccezione dell'area in prossimità della via Emilia dove si propone una CLASSE IV essendo questa viabilità, secondo la D.G.R. 2053/2001, compatibile con tale classe . Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano Approvato


Descrizione variante: la presente variante prevede l'accorpamento dell'area di piano alla UTO-114 di CLASSE III trattandosi di un piano che prevede l'insediamento di strutture in parte terziarie-commerciali ed in parte residenziali. Fa eccezione l'area prospiciente la via Emilia a cui viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un area prospiciente una viabilità come previsto all'Art. 4.1.1. "*Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti*" della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 "*Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto*" della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.2.4 Ta 18

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 16236 del 13/09/2011

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto;


Descrizione e motivazioni: il piano in oggetto risulta approvato e pertanto la classificazione di progetto decade a favore della classificazione definitiva. Viene conseguentemente creata la nuova UTO 203.

Congruità acustica: la proposta mira a recepire lo stato di attuazione aggiornato della pianificazione urbanistica e risulta coerente con quanto verificato e valutato in sede di pianificazione esecutiva.


Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione di una nuova UTO 203 di CLASSE III.

2.2.5 Ta 36

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 11014 del 02/07/2012

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO-205;


Descrizione e motivazioni: il piano in oggetto risulta approvato e pertanto la classificazione di progetto decade a favore della classificazione definitiva. Vengono conseguentemente create le nuove UTO 205. . Fanno eccezione le aree prospicienti alla viabilità di via Hiroshima e via Rinaldi a cui viene attribuita la classe acustica relativa alle strade di classe IV.

Congruità acustica: la proposta mira a recepire lo stato di attuazione aggiornato della pianificazione urbanistica e risulta coerente con quanto verificato e valutato in sede di pianificazione esecutiva.


Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione delle nuove UTO 205 di CLASSE III . Inoltre, all'area prospiciente la viabilità viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un area prospiciente una viabilità come previsto all'Art. 4.1.1. *"Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti"* della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 *"Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto"* della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.2.6 Ap 9

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 7046 del 20/04/2009

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE V - aree prevalentemente industriali – UTO-99;


Descrizione e motivazioni: il piano Approvato prevede esclusivamente l'insediamento di strutture destinate all'uso produttivo e commerciale, questi usi consentono la possibilità di proporre una CLASSE V –aree prevalentemente industriali – in continuità con le aree esistenti UTO-99, in modo da la maggiore omogeneità territoriale possibile. Tale proposta viene fatta in quanto dalla revisione e dalla analisi del territorio è risultata un'attribuzione in CLASSE III difforme dall'uso autorizzato dal Piano, La classificazione in CLASSE V non era stata attribuita in sede di approvazione della zonizzazione acustica in quanto lo stato reale dei luoghi era di tipo agricolo, nonostante l'approvazione del Piano a carattere produttivo.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE V – aree prevalentemente industriali – all'area di Piano totalmente di natura produttiva e commerciale.


Descrizione variante: la presente variante prevede lo stralcio dell'area di Piano dalla UTO-111, CLASSE III di tipo agricolo per accorparla alla UTO-99 di CLASSE V trattandosi di un piano esclusivamente produttivo e commerciale

2.2.7 Ti2 15 e Ti2 16

Prima



Dopo



Atto di riferimento:

Classificazione ZAC vigente: CLASSE II - aree prevalentemente residenziali;

Classificazione proposta: CLASSE II - aree prevalentemente residenziali e CLASSE III - aree di tipo misto;


Descrizione e motivazioni: In seguito alla previsione di un'area commerciale e di un'area direzionale mista a residenza, i proponenti del Piano Particolareggiato Ti-2 15 e Ti-2 16, propongono che la porzione di ambito destinato a tali funzioni venga stralciato dalla UTO-32 (di classe seconda – esclusivamente residenziale) ed accorpato alla UTO-33 (di classe terza - tipo misto).

Congruità acustica: Si ritiene congruo classificare in Classe III il solo ambito destinato a strutture commerciali/direzionali, lasciando invece la Classe II all'ambito ove risultano già in attuazione esclusivamente residenze..


Descrizione variante: la presente variante prevede l'accorpamento di una porzione d'ambito alla UTO-33 di CLASSE III trattandosi di un progetto di area commerciale/terziaria.

2.2.8 Ta 46

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 78 del 7/4/2014

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III – aree di tipo misto – UTO-33;


Descrizione e motivazioni: il piano Approvato prevede l'insediamento di funzioni miste, in continuità con il tessuto circostante (UTO 33). La proposta mira a creare una continuità con l'UTO 33 circostante.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE III – aree di tipo misto – che dà coerente attuazione alle attuali indicazione della ZAC, che classifica l'area come “CLASSE III di progetto”. Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano Approvato


Descrizione variante: la presente variante prevede l'accorpamento dell'area di piano alla UTO-33, con modifica della classificazione da CLASSE III di progetto a CLASSE III.

2.2.9 Ta 16

Prima



Dopo



Atto di riferimento: parere ARPA prot. n°PGRE/12/52985 del 05/10/2012, in atti comunali PS 7532/2012 del 05/10/2012.

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto;– NUOVA UTO-104;

Descrizione e motivazioni: il piano Approvato prevede l'insediamento di strutture miste, questi usi consentono la possibilità di proporre una CLASSE III –aree di tipo misto – in coerenza con la versione vigente della ZAC.


Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE III – aree di tipo misto – all'intera area di piano in cui si prevede di collocare sia residenza che terziario e commercio. Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano.

Descrizione variante: la presente variante prevede il mantenimento della classe terza prevista dall'area di progetto attraverso la creazione di una nuova UTO, numero 104.


2.3 ADEGUAMENTI A SEGUITO DI PIANI ATTUATIVI NON APPROVATI MA CON ITER AUTORIZZATIVO COMPLETATO

2.3.1 App 10/13

Prima



Dopo



Atto di riferimento:

Classificazione ZAC vigente: CLASSE V di progetto - aree prevalentemente industriali;

Classificazione proposta: CLASSE V - aree prevalentemente industriali;


Descrizione e motivazioni: il piano presentato prevede un uso terziario/uffici ad integrazione dell'adiacente area produttiva di Villaggio Crostolo (UTO-73). La cartografia viene aggiornata in riconoscimento all'omogeneità territoriale.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE V all'area di piano, in attuazione della CLASSE V di progetto prevista nella versione approvata della zonizzazione.


Descrizione variante: la presente variante prevede l'integrazione della CLASSE V ad integrazione della CLASSE V esistente nella UTO-73.

2.3.2 Ap 10

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Parere ARPA prot. n° PGRE/2012/51024 del 06/08/2012.

Classificazione ZAC vigente: CLASSE V di progetto - aree prevalentemente industriali;

Classificazione proposta: CLASSE V - aree prevalentemente industriali;


Descrizione e motivazioni: il piano prevede un'area principalmente produttiva, in accordo con la zonizzazione acustica della UTO 166 di cui fa parte.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto aggiorna a stato di fatto l'area di Piano così come prevista nella zonizzazione acustica senza introdurre altre modifiche


Descrizione variante: l'area passerà da stato di progetto a stato di fatto senza variare la classe V di appartenenza.

2.3.3 Ta 30

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Parere ARPA prot. n° PGRE/2012/53721 del 29/10/2012.

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III – aree di tipo misto – nuova UTO;


Descrizione e motivazioni: il piano prevede l'insediamento di strutture in massima parte residenziali, questi usi consentono la possibilità di confermare la classe progettuale attuale CLASSE III –aree di tipo misto – inserendo una nuova UTO, differenziandosi, in questo modo dal tessuto esistente nel lato sud della frazione di Massenzatico.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta la conferma della CLASSE III all'intera area di piano ad eccezione dell'area in prossimità della viabilità dove si propone una CLASSE IV essendo questa viabilità, secondo la D.G.R. 2053/2001, compatibile con tale classe . Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano Approvato


Descrizione variante: la presente variante prevede la suddivisione della UTO-69 in tre UTO distinte, a nord la UTO-69 manterrà la CLASSE II, l'area di piano e gli edifici esistenti interclusi tra il Piano e la viabilità diverranno una CLASSE III attraverso la formazione di una nuova UTO, infine l'area esistente a sud del piano manterrà la CLASSE II attraverso l'inserimento di un ulteriore nuova UTO. A questa ripartizione fa eccezione l'area prospiciente la viabilità a cui viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un area prospiciente una viabilità come previsto all'Art. 4.1.1. *“Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti”* della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 *“Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto”* della Relazione Illustrativa della ZAC.

2.3.4 Ta 7

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Parere ARPA prot. n° PGRE/2012/917 del 02/02/2012.

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III di progetto - aree di tipo misto – UTO 14;

Classificazione proposta: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO 14; CLASSE IV - aree di intensa attività umana – NUOVA UTO;

Descrizione e motivazioni: il Piano approvato prevede nel comparto occidentale una suddivisione degli usi collocando a Nord, lungo via Francia, un parcheggio di grandi dimensioni e gli edifici atti ad ospitare usi commerciali-terziari mentre a sud gli usi residenziali, mentre il comparto orientale è interamente dedicato alla residenza. Per questa suddivisione viene proposta una specificazione delle classi acustiche in classe IV per quanto riguarda la zona a nord e classe III per quanto riguarda le altre zone a carattere residenziale.


Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta una CLASSE III – aree di tipo misto – all'area di piano in cui si prevede di collocare la residenza, mentre individua una CLASSE IV – aree di intensa attività umana – all'area che il piano prevede come commerciale-terziario. Il rispetto dei limiti per tali classificazioni viene verificato nell'apposita documentazione acustica allegata al Piano Approvato.

Descrizione variante: la presente variante prevede la divisione dell'area di piano in due UTO, la UTO-14 di CLASSE III corrispondente alle zone del Piano in cui è collocata la residenza; e la creazione della UTO-190 di CLASSE IV, a nord lungo via Francia, in corrispondenza del parcheggio e degli edifici terziari in progetto. Fa eccezione l'area prospiciente alla viabilità di via Unione Sovietica e di via F.lli Rosselli a cui viene assegnata la CLASSE IV, trattandosi di un'area prospiciente una viabilità come previsto all'Art. 4.1.1. *“Aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti”* della DGR 2053/2001, e nel rispetto delle scelte condotte al punto 5.2.1 *“Aree prospicienti le infrastrutture viarie di trasporto”* della Relazione Illustrativa della ZAC.


2.4 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E ADEGUAMENTI VARI

2.4.1 UTO-79

Prima



Dopo



Richiesta: P.S. Edilizia 349 del 16/01/2013

Classificazione vigente: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO 79;

Classificazione proposta: CLASSE V - aree prevalentemente industriali – UTO 79;


Descrizione e motivazioni: Facendo seguito ad una richiesta di IREN spa, che segnala che l'area dell'UTO-79 era stata zonizzata nel momento dell'adozione della zonizzazione acustica come CLASSI V per poi, a seguito di un errore, essere inserita in CLASSE III al momento dell'approvazione della zonizzazione pur trattandosi sempre di un'area prevalentemente produttiva, come riportato sia nel PRG 1999 che nel RUE.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto porta la correzione di un errore materiale intervenuto tra il processo di adozione e quello di approvazione come dimostrato dalla relazione di richiesta di variante inviata da IREN, trattandosi effettivamente di aree prevalentemente industriali.


Descrizione variante: la presente variante prevede l'attribuzione della CLASSE V all'area della UTO-79 ripristinando quella che era la zonizzazione al momento dell'adozione della zonizzazione acustica Comunale.

2.4.2 UTO 41

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 16236 del 13/09/2011

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III - aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE II - aree prevalentemente residenziali – UTO-41;


Descrizione e motivazioni: in coerenza col tessuto residenziale confinante, verificata l'omogeneità urbanistica ed edilizia con detto tessuto residenziale, si procede con la variazione della zonizzazione sulla fascia precedentemente classificata come CLASSE III - aree di tipo misto, con l'attribuzione della CLASSE II alla fascia prospiciente la strada secondaria di collegamento tra via Fermi e via Bertoni.

Congruià acustica: la proposta descritta è mirata a rimuovere una CLASSE III nelle aree prospicienti le infrastrutture stradali, trattandosi di viabilità di rango locale, nonché al riconoscimento dell'omogeneità del tessuto residenziale presente nell'ambito.


Descrizione variante: relativamente all'area prospiciente alla viabilità di collegamento tra via Fermi viene tolta la CLASSE III, trattandosi di una viabilità locale e viene attribuita la CLASSE II, coerentemente con il tessuto residenziale confinante (UTO-41).

2.4.3 UTO 106

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Approvato con Delibera del C.C. n. 12717 del 18/07/2012

Classificazione vigente: CLASSE V - aree di tipo industriale – UTO 86;

Classificazione proposta: CLASSE IV – nuova UTO 189;


Descrizione e motivazioni: a seguito dell'approvazione del Piano adiacente e della conseguente variazione di cui al capitolo 2.2.1 della presente Variante, si coglie l'occasione per accorpate le aree di chiesa, cimitero e dipendenze alla nuova classe IV (nuova UTO 189), stralciandoli dalla UTO 86 di natura industriale di classe V con cui sono chiaramente poco affini.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta per l'area della chiesa e del cimitero una più congrua CLASSE IV – aree di intensa attività umana anziché una classe V – aree di tipo industriale.


Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione della UTO-189 di CLASSE IV, a nord della nuova viabilità, in cui vengono inglobati anche la chiesa ed il cimitero di Mancasale, poiché più affini a questa nuova classe rispetto alla Classe V a cui erano attribuiti precedentemente.

2.4.4 Attribuzione classificazione omogenea al complesso della latteria di Villa Sesso

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Richiesta registrata con PS 4173 del 04/06/2013

Classificazione vigente: CLASSE II - aree prevalentemente residenziali – UTO 64 e CLASSE III – aree di tipo misto;

Classificazione proposta: CLASSE III – aree di tipo misto;


Descrizione e motivazioni: a seguito di richiesta conseguente a procedimento di verifica del disturbo da rumore, si ritiene coerente accogliere la variazione orientata ad attribuire all'intero complesso della latteria una classificazione omogenea, con superamento dell'attuale classificazione che vede l'ambito distinto in due differenti classi. Tale distinzione, frutto dell'elaborazione modellistica, non pare giustificata dall'analisi delle attività in atto, così come non pare giustificata una classificazione diversificata per i due edifici posti a confine con l'area della latteria, che paiono invece condividere la medesima situazione di esposizione al rumore. Si propone quindi di attribuire all'intero ambito una classificazione omogenea di CLASSE III, data la presenza di attività extra residenziali storicizzate e caratteristiche di molti contesti frazionali reggiani.

Congruità acustica: la richiesta di variazione è da ritenersi condivisibile, in quanto prospetta per l'area in oggetto una classificazione omogenea CLASSE III – aree di tipo misto, coerente con la presenza di attività extra residenziali.


Descrizione variante: la presente variante prevede l'ampliamento della fascia di CLASSE III, a ricomprendere l'intero ambito della latteria e gli insediamenti con essa confinanti a nord. Conseguentemente, l'UTO-64 classificata CLASSE II diminuisce della medesima superficie.

2.4.5 Riconoscimento attività produttiva esistente in via dei Gonzaga

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Richiesta registrata con PS 7823 del 15/10/2013

Classificazione vigente: CLASSE IV - aree di intensa attività umana – UTO 167;

Classificazione proposta: CLASSE V – aree prevalentemente industriali – nuova UTO 202;


Descrizione e motivazioni: a seguito di richiesta avanzata dall'azienda insediata, si ritiene coerente adeguare la classificazione acustica all'attività in essere, peraltro riconosciuta all'interno del Regolamento Urbanistico Edilizio come attività esistente. Conseguentemente viene individuata una nuova UTO di CLASSE V, che coincide con il sedime dell'attività produttiva in essere.

Congruità acustica: il rilievo dell'attività in essere e l'analisi della documentazione evidenziano la coerenza della richiesta di variazione in CLASSE V delle attività produttive in essere e conseguentemente la necessità di stralciare l'ambito dall'UTO 167 di CLASSE IV circostante.


Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione di una nuova UTO 202 di CLASSE V, con la conseguente diminuzione della superficie della UTO 167 di CLASSE IV circostante.

2.4.6 Coordinamento ZAC tra Reggio Emilia e Sant'Ilario

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Richiesta Variazione di Zonizzazione Acustica P.G. 15418 del 30/08/2012

Classificazione ZAC vigente: CLASSE III - aree di tipo misto – UTO 62;

Classificazione proposta: CLASSE V – aree prevalentemente industriali – NUOVA UTO 188;


Descrizione e motivazioni: l'edificio per cui si propone la variante si stava in parte nel Comune di Reggio Emilia ed in parte nel Comune di Sant'Ilario d'Enza e fa parte di un più ampio complesso produttivo della ditta "GrissinBon" che si sviluppa interamente sul lato di Sant'Ilario. In Comune di sant'Ilario pone l'intera area produttiva in classe V – *Aree prevalentemente industriali*, per questo motivo il proponente chiede che alle aree dello stabilimento sul lato di Reggio Emilia venga attribuita la stessa classe acustica dell'intero comprensorio produttivo (sul lato di sant'Ilario). Il proponente, inoltre chiede l'inserimento di una fascia cuscinetto di classe IV tutt'intorno all'area industriale, per creare un elemento di separazione tra l'area industriale e le aree agricole e di tipo misto confinanti.

Congruità acustica: la proposta descritta è da ritenersi condivisibile, per quanto riguarda la soluzione che prospetta una omogeneizzazione acustica che crea un unico riferimento di limiti normativi per l'intera area industriale, anche se si trova a cavallo tra due Comuni differenti. Invece non si ritiene condivisibile l'inserimento della fascia cuscinetto, in quanto non ammesso nella zonizzazione del Comune di Reggio Emilia e perché riguardante altre proprietà non del proponente.

Descrizione variante: la presente variante prevede la creazione di una nuova zona omogenea, UTO-188, da porre in classe acustica V, come propaggine dell'area industriale di sant'Ilario, riguardante l'intera proprietà della ditta proponente.

2.4.7 Adeguamento della classificazione stradale al Regolamento Viario vigente

Prima



Dopo



Atto di riferimento: Regolamento viario vigente

Descrizione e motivazioni: a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Viario e della relativa classificazione della viabilità presente nel territorio comunale, si ritiene adeguato sostituire l'Allegato 1 alla Zonizzazione Acustica vigente, riportando la classificazione stradale coerente con il Regolamento Viario.

Congruità acustica: la proposta mira a ristabilire una coerenza tra la classificazione stradale assunta come riferimento per la costruzione della Zonizzazione Acustica e la classificazione stradale definita all'interno del Regolamento Viario. In termini di zonizzazione si è ritenuto però opportuno far riferimento alle reali condizioni di servizio delle strade, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 4.1 della delibera di Giunta Regionale nr. 2053 del 9 ottobre 2011. Alle strade oggetto di differente classificazione tra ZAC vigente e Regolamento Viario vigente è stato attribuito il valore più coerente con le reali condizioni di esercizio, riportando il quadro della zonizzazione acustica a valori non discordanti con quelli della versione di ZAC attualmente vigente

Descrizione variante: la presente variante prevede la sostituzione dell'Allegato 1 alla Zonizzazione Acustica vigente, riportando la classificazione stradale coerente con il Regolamento Viario.

3. MODIFICHE NORMATIVE

Nel presente capitolo vengono proposte modifiche al documento delle norme di attuazione della zonizzazione acustica.

Al fine di facilitare l'interpretazione dei contenuti modificati, per ciascun articolo viene presentata: la versione vigente; la proposta di modifica (con sottolineatura delle integrazioni /modifiche proposte); la sintesi delle motivazioni che hanno indotto alla proposta di modifica.

3.1.1 ARTICOLO 1.2

Versione vigente

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n. 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n. 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447".
- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".
- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Versione proposta

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n. 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n. 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447".
- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".
- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- L. 12/07/2011, n. 106 – Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia
- D.P.R. 19/10/2011, n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122

- DGR 17/09/2012 n.1369, D.Lgs 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna".

Motivazioni:

La proposta di modifica è conseguente all'adozione di nuovi dispositivi normativi sovraordinati.

3.1.2 ARTICOLO 1.3.3

Versione vigente

Articolo inesistente

Versione proposta

1.3.3 ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DELLA CLASSE I

Considerato che ogni attrezzatura pubblica può potenzialmente essere destinata ad uso compreso in classe I (scuola, casa di cura, parco) e valutato che alcune strutture in classe I possono essere autorizzate in modo temporaneo sul territorio, si dispone che ad ogni area di diversa classe acustica che ospiti una nuova struttura definita in classe I dalla tab. A del DPCM 14/11/1997, venga applicata automaticamente la classe I una volta approvato il progetto edilizio definitivo, purché il progetto stesso sia accompagnato da una dichiarazione che detta struttura rientri nelle definizioni di classi I, con apposita relazione di congruità dell'area redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, comprensiva di adeguate prove sperimentali che comprovino la rispondenza del clima acustico reale dell'area ai limiti della classe I, con impegno del soggetto attuatore ad adottare a proprie spese le eventuali opere di bonifica che dovessero risultare necessarie per rispettare i requisiti imposti per la classe I, anche successivamente all'insediamento dell'attività in caso di verifiche dell'Ente preposto al controllo che constatino la inadeguatezza acustica dell'area.

Tale attribuzione automatica di classe I ha efficacia anche per le strutture di classe I presenti in aree di diversa classe acustica già esistenti al momento di approvazione del presente Piano, anche nel caso non siano espressamente censite e rappresentate graficamente nel Piano medesimo.

L'adeguamento cartografico della classe acustica sarà fatta in occasione delle periodiche varianti alla zonizzazione acustica.

Nel caso di attività e attrezzature di classe I a carattere temporaneo, l'attribuzione automatica di classe I ha validità ed efficacia limitatamente al periodo di autorizzazione dell'attività.

Nei casi di cui al presente articolo, il Comune di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, con apposita comunicazione renderà edotti gli Enti interessati della presenza di una nuova area in classe I.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo di norma, a disciplinare la casistica specifica delle strutture/attività di classe I all'interno di ambiti omogenei classificati diversamente.

3.1.3 ARTICOLO 1.4.3

Versione vigente

1.4.3 AREE AEROPORTUALI

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

- Il D.M. 31/10/1997 definisce:
- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
- Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art. 7).

- Il D.M. 20/05/1999 definisce:
- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7).

- Il D.M. 03/12/1999 definisce:
- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (art. 4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

Versione proposta

1.4.3 AREE AEROPORTUALI

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in

- relazione al livello di inquinamento acustico”;
- D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.
 - Decreto Legislativo 17/01/2005, n. 13, "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"
 - Il D.M. 31/10/1997 definisce:
 - i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
 - la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
 - i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art. 7).
 - Il D.M. 20/05/1999 definisce:
 - caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
 - caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
 - criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7).
 - Il D.M. 03/12/1999 definisce:
 - le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
 - i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (art. 4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

Motivazioni:

La proposta di modifica è conseguente all'integrazione dei dispositivi normativi sovraordinati.

3.1.4 ARTICOLO 1.4.6

Versione vigente

1.4.6 PISTE MOTORISTICHE E AUTODROMI

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art. 4 dello stesso Decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto;
72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Il Decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda, cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

Versione proposta

1.4.6 PISTE MOTORISTICHE E AUTODROMI

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art. 4 dello stesso Decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;

60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

Non esistono autodromi esistenti nel territorio comunale

Il Decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda, cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira a rendere più immediata la segnalazione dei valori da assumere nel caso di nuove attività, eliminando il riferimento per attività esistenti, dal momento che alla data di presentazione della presente Variante non vi sono nel territorio comunale attività di questa categoria.

3.1.5 ARTICOLO 1.4.10

Versione vigente

1.4.10 ATTIVITA' ALL'INTERNO DI AREE ZONIZZATE IN CLASSE I

Le aree particolarmente protette, ed in particolare quelle destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività al loro interno funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata rispetto alle attività esterne, per questo se il rumore deriva da attività svolte all'interno di una Classe I (es. all'interno di un parco) non si applicano le limitazioni della classe all'interno dell'area, mentre al di fuori della stessa vanno comunque rispettati i limiti per le classi acustiche assegnate. Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolti all'interno delle aree di Classe I.

Versione proposta

1.4.10 ATTIVITA' ALL'INTERNO DI AREE ZONIZZATE IN CLASSE I

Le aree particolarmente protette, destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata solamente rispetto al rumore generato da attività esterne, per questo, se il rumore deriva da attività svolte all'interno della stessa area non si applicano i limiti acustici della classe di appartenenza, fermo restando il rispetto dei limiti per le aree prospicienti. Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolti all'interno delle aree di Classe I.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira, attraverso la riformulazione del dispositivo normativo, ad agevolare l'interpretazione della particolare casistica di applicazione .

3.1.6 ARTICOLO 2.2 E 2.2.1

Versione vigente

2.2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995 i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una **Documentazione di Impatto Acustico** in relazione alla realizzazione, al potenziamento e alla modifica delle seguenti opere:

- opere sottoposte alla V.I.A;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- attività zootecniche: allevamenti, stalle, stalle di sosta, recinti (con capi superiori a 100) con distanza inferiore a 100m da altre abitazioni misurata tra sorgente e ricettore;
- strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285, e successive modificazioni;
- parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti in numero superiore a 50 al giorno.
- cave.
- Per tutti i piani urbanistici non prevalentemente residenziali e/o con usi produttivi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995 la documentazione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio (Art. 10 comma 3 della L.R. 15/01):

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Qualora in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzatori o abilitativi sia prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o altra comunicazione in procedura semplificata, la documentazione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una **Relazione di Collaudo Acustico** redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

2.2.1 AUTOCERTIFICAZIONE

L'utilizzo di tale documentazione è consentita solo nel caso non vengano previsti sistemi di mitigazione per le attività:

- che **non** utilizzano macchinari, impianti o processi produttivi rumorosi la **Documentazione di Impatto**

Acustico è composta, sensi del comma 7 art.1 della D.G.R. 673/2004, da una dichiarazione del progettista/proprietario, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, a cui devono essere allegati: il layout dei macchinari e centrali termiche in ambiente interno ed esterno e una tabella descrittiva dei macchinari o delle attività riportante caratteristiche acustiche e di funzionamento con relativi orari;

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Versione proposta

2.2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari di progetti o delle opere predispongono una **documentazione previsionale di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

Devono altresì contenere la documentazione previsionale di impatto acustico tutte le domande per il rilascio di titoli abilitativi, le domande di licenze e le domande di autorizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è fatto obbligo di presentare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le eventuali emissioni superiori ai limiti di norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una **Relazione di Collaudo Acustico** redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Motivazioni:

La proposta di modifica, formulata a seguito delle osservazioni pervenute successivamente all'adozione, mira ad incrementare il livello di coerenza tra le disposizioni specifiche del presente articolo e lo scenario normativo vigente aggiornato, attraverso l'accorpamento tra i precedenti articoli 2.2 e 2.2.1 e l'allineamento delle previsioni normative con quanto dettato dal DPR 227/2011.

3.1.7 ARTICOLO 2.3

Versione vigente

2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

E' fatto obbligo di produrre una Valutazione di Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- per tutti i piani urbanistici prevalentemente residenziali senza usi produttivi
- per tutti gli interventi con 5 o più unità immobiliari residenziali localizzati in classe IV e V della zonizzazione acustica comunale;
- per tutti gli interventi con 5 o più unità immobiliari residenziali qualora l'intervento si trovi in prossimità di attività o infrastrutture rumorose;

La valutazione di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Le previsioni urbanistiche vigenti, non attuate, (stato di progetto) prospicienti strade esistenti possono essere attuate solo se viene garantito, anche da parte del rumore immesso dall'infrastruttura, il rispetto della classe acustica della UTO di appartenenza.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

... [omissis]

Versione proposta

2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La redazione della **valutazione previsionale del clima acustico** è obbligatoria per le aree interessate dagli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm. L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 106 del 2011, la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** del tecnico

competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è consentita anche per gli interventi relativi ad edifici adibiti a civile abitazione prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo.

Motivazioni:

La proposta di modifica, riformulata a seguito delle osservazioni pervenute successivamente all'adozione, mira ad incrementare il livello di coerenza tra le disposizioni specifiche del presente articolo e lo scenario normativo vigente aggiornato, con particolare riferimento ai contenuti del DPR 227/2011 e della L 106/2011.

3.1.8 ARTICOLO 4.1

Versione vigente

4.1 FORMAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. 15/2001.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Versione proposta

4.1 FORMAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Lo scenario urbanistico di riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico è il medesimo assunto come riferimento per la approvazione della Zonizzazione Acustica o di sue successive varianti, aggiornato con le principali trasformazioni urbanistiche eventualmente avvenute in periodo successivo a detta approvazione.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. 15/2001.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da

risanare;

- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Motivazioni:

La proposta di modifica mira, attraverso l'introduzione di un nuovo capoverso dell'articolo, ad esplicitare le modalità di aggiornamento della base dati di riferimento della zonizzazione acustica in relazione alle tempistiche di redazione del piano di risanamento acustico. Tale disciplina era precedentemente contenuta all'interno delle norme di salvaguardia (art. 5.4).

3.1.9 ARTICOLO 5.2

Versione vigente

5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

La zonizzazione acustica al fine di mantenere il coordinamento con gli strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000, che secondo quanto disposto da tale Legge si articolano in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

All'atto dell'adozione o variante di uno dei sopracitati strumenti urbanistici sarà quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

Gli usi degli ambiti di progetto, in sede di POC, vengono chiaramente definiti a seguito della presentazione di un progetto da realizzare a cura di proponenti pubblici o privati.

L'ambito di progetto o di riqualificazione viene definito e delimitato in una o più UTO in sede di POC e mantengono lo stato di progetto. Con l'approvazione definitiva del PUA\PRU le UTO diventano di stato di fatto e operanti ai sensi dell'art. 5.1.

Il progetto a cura dei proponenti prevede la classificazione di dettaglio dell'intera area, ove per area è da intendersi sia la/le UTO in corso di attuazione, sia la rimanente porzione di UTO già consolidata.

Il progetto analizza inoltre le compatibilità tra UTO contermini, prevedendo, se necessario eventuali mitigazioni per assicurare la compatibilità.

Versione proposta

5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

Al fine di mantenere il coordinamento con gli strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000, che secondo quanto disposto da tale Legge si articolano in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

all'atto dell'adozione di una variante di uno dei sopracitati strumenti urbanistici sarà quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

Gli usi degli ambiti di progetto, in sede di POC, vengono chiaramente definiti a seguito della presentazione di un progetto da realizzare a cura di proponenti pubblici o privati.

L'ambito di progetto o di riqualificazione viene definito e delimitato in una o più UTO in sede di POC e mantengono lo stato di progetto. Con l'approvazione definitiva del PUA\PRU le UTO diventano di stato di fatto e operanti ai sensi dell'art. 5.1.

Il progetto a cura dei proponenti prevede la classificazione di dettaglio dell'intera area, ove per area è da intendersi sia la/le UTO in corso di attuazione, sia la rimanente porzione di UTO già consolidata.

Il progetto analizza inoltre le compatibilità tra UTO contermini, prevedendo, se necessario eventuali mitigazioni per assicurare la compatibilità.

In analogia con i casi sopra descritti, tutte le opere pubbliche inserite nel POC, al momento della redazione del progetto definitivo, contengono l'eventuale adeguamento della zonizzazione acustica che si renda necessario per garantire la coerenza con le funzioni insediate.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira a riformulare parzialmente l'articolo, al fine di renderne più diretta l'interpretazione. Viene altresì aggiunto un capoverso per rendere coerente la disciplina delle opere pubbliche da inserire in POC con quanto disciplinato per le altre previsioni urbanistiche da inserire in POC.

3.1.10 ARTICOLO 5.3

Versione vigente

5.3 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Versione proposta

5.3 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Ai fini della corretta interpretazione delle classi acustiche del territorio si specifica che un edificio che ricade tra due o più classi acustiche differenti assume la classe acustica più elevata tra quelle intersecate. Le aree di sedime stradale o più in generale di proprietà comunale facenti parte della strada assumono la classe acustica della viabilità a cui fanno riferimento. Eventuali altri elementi per i quali la classe d'appartenenza risulti di difficile interpretazione a causa di problematiche legate alla rappresentazione grafica, acquisiscono la classe acustica più alta tra quelle a confine.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira, attraverso l'introduzione di un nuovo capoverso, ad agevolare l'interpretazione nei casi in cui cartograficamente non sia inequivocabile l'attribuzione della classe. Va peraltro segnalato che la casistica cui si fa riferimento nel presente articolo viene sensibilmente ridimensionata con l'adozione della nuova base cartografica di riferimento, di cui al capitolo 4 della presente Variante.

3.1.11 ARTICOLO 5.4

Versione vigente

5.4 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piano di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

Si precisa altresì che nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico si provvederà a recepire/integrare e o modificare le trasformazioni urbanistiche avvenute dalla data di adozione ad oggi. L'intero piano di classificazione acustica sarà quindi soggetto ad un nuovo iter di adozione ed approvazione, in conformità alle disposizioni normative.

Versione proposta

5.4 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piano di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3, fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.1.3.

Motivazioni:

La proposta di modifica mira, attraverso una parziale riformulazione del primo capoverso, a rendere coerente l'articolo con quanto disposto dal nuovo articolo 3.1.3.

La proposta di modifica mira inoltre, attraverso l'eliminazione dell'ultimo capoverso, a rendere coerente l'articolo con quanto disposto dal modificato articolo 4.1.

4. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DI BASE

Con la presente Variante si modifica anche la base cartografica di riferimento, in seguito al rilascio da parte della Regione Emilia Romagna del Data Base Topografico Regionale (DBTR – release 2011), che rappresenta la base dati che organizza i contenuti tipici di una cartografia topografica tecnica alle grandi scale, secondo le specifiche di contenuto definite dall'Intesa Stato Regioni Enti Locali 1998 e rispettando le regole di qualità degli standard ISO/TC211.

Tale base sostituisce la cartografia attuale, Base Territoriale Unica (release 2008), ottenuta da derivazione CTR e aggiornata in modo speditivo a partire dal 2003 relativamente a strade e fabbricati, non rispondente a predetti standard.

La modifica, in quanto mera sostituzione della cartografia di base, non incide sulla suddivisione acustica del territorio e relative applicazioni normative.

5. ELENCO ELABORATI

Gli elaborati che compongono la presente Variante sono i seguenti:

- ZAC Prima Variante - Relazione illustrativa;
- Z2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Z3 - Allegato – Classificazione funzionale delle strade ai fini della determinazione delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. 142/2004;
- Z4 Nord e Sud - Classificazione acustica del territorio;